BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
656
7

Digitized by Google

MISCELLANEE
R. BIBLIOTECA
656
C 7
7
NAZIONALE
DI FIRENZE

STATUTO

DEL

CIRCOLO MILITARE

DI

FIRENZE.

FIRENZE
TIPOGRAFIA ADRIANO SALANI
—
1873

Digitized by Google

STATUTO

DEL

CIRCOLO MILITARE

DI

FIRENZE.

FIRENZE
TIPOGRAFIA ADRIANO SALANI
—
1873

Digitized by Google

Capitolo 1.°

Titolo e Scopo.

ART. 1.° — Per iniziativa degli Ufficiali della Milizia Mobile residenti in Firenze, è costituita in questa città un' Associazione col nome di *Circolo Militare di Firenze.*

ART. 2.° — Lo Stemma del Circolo consiste in due *M M* incrociate entro una stella sormontata dalla Corona Reale colla leggenda *Circolo Militare di Firenze.* Esso rappresenta l' unione dell' Esercito.

ART. 3.° — Lo scopo del Circolo è di mantenere ed accrescere l' amore allo Studio, promuovere la istruzione militare, e riunire i Soci ad utili e dilettevoli convegni.

ART. 4.° — I mezzi che si propone per ottenere questo scopo sono :

Digitized by Google

1.° L' apertura di Sale di conversazione, dove si tengano variati passatempi.

2.° Le Conferenze.

3.° Una Biblioteca, con Sala di lettura provvista di opere e periodici scientifici e militari.

4.° Una Sala di Scherma cogli attrezzi occorrenti.

Capitolo 2.°

Dei Soci e loro ammissione.

ART. 5.° — Possono essere Soci del Circolo tutti gli Uffiziali delle Milizia Mobile e quelli dell' Esercito permanente in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità ed i giubilati.

I soci si distinguono in

1.° *Effettivi*

2.° *Frequentatori*

3.° *Onorari.*

ART. 6.° — Sono *Soci effettivi* tutti quelli che pagano una tassa di entratura di Lire 5, e Lire 2 al mese anticipate.

ART. 7.° — Sono *Soci frequentatori* quelli che pagano una tassa mensile di Lire 2.

ART. 8.° — Potranno essere dichiarati *Soci Onorari* coloro, che si renderanno benemeriti per

servigi prestati, per doni fatti al Circolo o per altri titoli apprezzabili dall'Assemblea dei Soci.

Capitolo 3.°

Diritti dei Soci.

ART. 9.° — I Soci effettivi hanno diritto a tutti i vantaggi Sociali, nominano i Soci Onorari, eleggono le cariche sociali, e possono essere eletti alle medesime.

ART. 10.° — I Soci frequentatori hanno accesso alle Sale del Circolo, prendono parte alle Conferenze, alle lezioni di Scherma, ed a quei divertimenti che verranno stabiliti.

ART. 11.° — I Soci onorari godono dei diritti spettanti ai Soci frequentatori, come è detto all' Art. 10.

Capitolo 4.°

Disposizioni comuni dei Soci.

ART. 12.° — I Soci effettivi e frequentatori sono accettati e dimissionati dal Consiglio direttivo.

ART. 13.° — Per essere ammesso come Socio è necessario presentarne domanda al Presidente,

indicando a qual categoria l'aspirante desidera appartenere, pagando poi le tasse prescritte entro 15 giorni dalla data dell' ammissione.

ART. 14.° — Quando il Socio non trovasi più nella condizione indicata dal Capitolo 2.° Art. 5.° è cancellato dai Ruoli.

ART. 15.° — Se un Socio si rende immeritevole di appartenere al Circolo, sarà invitato dal Consiglio direttivo, a dare le dimissioni da Socio.

ART. 16.° — Gli oneri del Socio decorrono dal 1.° del mese, qualunque sia il giorno della sua ammissione.

ART. 17.° — La permanenza del Socio nel Circolo, salve le disposizioni dell' Art. 18.° è obbligatoria per sei mesi, dalla data d' inscrizione.

Le rinunzie devono essere presentate per iscritto un mese avanti lo spirare del Semestre, altrimenti il Socio s' intenderà obbligato per altri sei mesi.

ART. 18. — Qualora il Socio sia costretto a trasferire altrove, per un tempo maggiore di due mesi, la sua dimora, sarà per deliberazione del Consiglio Direttivo esentato dal pagamento delle tasse.

ART. 19.° — I soci morosi per due mesi al pagamento della tassa prescritta, saranno senza altro radiati dai Ruoli; qualora poi chiedessero di far parte nuovamente del Circolo, po-

Digitized by Google

tranno essere riammessi a condizione però, che paghino nuovamente la tassa d' entratura e quelle mensili arretrate.

ART. 20.° — Ogni Socio è obbligato di prestare per turno il servizio di Deputato d' Ispezione al Circolo.

Capitolo 5.°

Del Consiglio Direttivo e delle Cariche Sociali.

ART. 21.° — Il Circolo avrà un Presidente Onorario ed un Consiglio Direttivo.

ART. 22.° — Il Consiglio Direttivo è composto:

Di un Presidente,
Un Vice Presidente,
Quattro Consiglieri,
Due Supplenti,
Un Segretario,
Un Vice Segretario,
Un Bibliotecario,
Un Direttore di Scherma,
Un Cassiere,
Un Provveditore-Economo.

ART. 23.° — Il Consiglio Direttivo provvede al buon andamento generale del Circolo ed al suo

incremento, sorveglia all' esatto adempimento degli obblighi prescritti dallo Statuto, e dai Regolamenti interni, convoca le Adunanze Ordinarie, e Straordinarie, ammette i nuovi Soci, e ne accetta le rinunzie, provvede all' Amministrazione della Società, prepara i Bilanci consuntivi e preventivi da presentarsi all' Assemblea, riferisce all' Autorità Militare le deliberazioni dell' Assemblea stessa e compila tutti i Regolamenti interni.

ART. 24.° — Il Consiglio Direttivo nelle Adunanze Ordinarie dà notizia dei Soci entrati e usciti durante il Semestre.

ART. 25.° — Hanno sempre forza di Regolamento tutte le prescrizioni del Consiglio Direttivo; queste staranno affisse nelle sale del Circolo per 5 giorni.

ART. 26.° — Il Presidente, o chi ne fa le veci, presiede le Adunanze dei Soci e del Consiglio Direttivo, accoglie le dimande d'ammissione e di dimissione, e le sottopone alla deliberazione del Consiglio; riceve le proposte dei Soci, convalida con la propria firma e col Suggello Sociale tutti gli Atti della Società, emana, in caso d' urgenza, i provvedimenti necessari all' ordine e buon andamento del Circolo, ed esercita tutte le altre attribuzioni inerenti al suo ufficio.

ART. 27.° — Gli Atti del Consiglio saranno va-

lidi quando v' interverranno i due terzi dei Membri.

ART. 28.° — I Consiglieri coadjuvano il Presidente nel buon andamento del Circolo.

ART. 29.° — I Consiglieri per tutti gli Atti concernenti la Società, hanno azione collettiva.

ART. 30.° — Il Segretario fa eseguire col Presidente le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i Processi Verbali delle Adunanze, tiene la corrispondenza del Circolo, il Ruolo dei Soci e delle Donazioni fatte al Circolo, fa, e custodisce tutti gli Atti Sociali, compila i Mandati di pagamento e di riscossione, li firma, fa apporre il Visto dal Presidente e fissa il turno del servizio d' Ispezione,, di cui all'Art.° 20.°

ART. 31.° — Il Vice Segretario surroga il Segretario nelle sue incumbenze, ed è specialmente incaricato di tenere i libri e registri dell'Amministrazione del Circolo.

ART. 32.° — Il Bibliotecario compila il Regolamento della Biblioteca, ed approvato che sia dal Consiglio, ne cura la sua osservanza; propone al Consiglio l' acquisto di libri e l' abbuonamento ai giornali e riviste. Ha cura di tutto ciò che fa parte della Biblioteca e ne tiene l' inventario.

ART. 33.° — Il Direttore della Sala di Scherma ha il governo della medesima, e ne cura il buon andamento. Egli propone al Presidente

le Accademie di Scherma, quando i Soci abili siano in numero sufficiente.

ART. 34.° — Il Cassiere custodisce i fondi Sociali, versa in un Istituto di Credito le somme eccedenti il Bilancio preventivo, rilascia la quietanza della tassa d'entratura, delle tasse mensili e di tutto ciò che riscuote per qualsiasi titolo: paga i Mandati firmati dal Presidente e dal Segretario, riferisce al Consiglio sopra la sua gestione, quando ne venga richiesto e dà nota allo stesso dei Soci morosi al pagamento.

ART. 35.° — Il Provveditore-Economo provvede all' acquisto e conservazione di tutti gli oggetti necessari al Circolo, disponendo a tal uopo dei fondi stanziati dal Consiglio. Sottopone al Consiglio stesso le sue proposte e tiene l'inventario generale di tutti gli oggetti di proprietà del Circolo.

ART. 36.° — Il Deputato d' Ispezione invigila all' esatta osservanza dei Regolamenti interni.

Capitolo 6.°

Disposizioni generali relative alle Cariche Sociali.

ART. 37.° — Tutti gli Ufficiali in carica possono essere rieletti.

ART. 38.° — Le elezioni alle Cariche Sociali sono fatte semestralmente nella 1.ª quindicina di Gennajo e di Luglio d' ogni anno per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

ART. 39.° — In caso di vacanza di una carica sarà convocata l' Assemblea per l' Elezione.

Capitolo 7.°

Delle Adunanze Generali.

ART. 40.° — Le Adunanze dei Soci sono ordinarie e straordinarie e tenute conforme lo speciale Regolamento.

ART. 41.° — Le Adunanze Ordinarie si tengono in Gennajo e Luglio d' ogni anno.

ART. 42.° — Le Adunanze Straordinarie hanno luogo quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno, ovvero quando un quinto dei Soci ne faccia richiesta in iscritto al Consiglio Direttivo, indicandone il motivo; il Consiglio sarà tenuto a convocarle entro quindici giorni dalla data della dimanda.

ART. 43.° — L' Atto di convocazione delle Adunanze deve contenere l' ordine del giorno delle materie da trattarsi, ed è spedito a ciascun Socio cinque giorni prima del dì fissato per la riunione.

Digitized by Google

ART. 44.° — Le Adunanze sono valide quando vi concorra la metà dei Soci più uno.

Mancandovi tale numero, si convocherà una seconda Adunanza, la quale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 45.° — Trattandosi di riformare lo Statuto è necessario che sia approvato dai due terzi dei voti degli intervenuti.

ART. 46.° — Nelle Adunanze Ordinarie si approvano i Bilanci consuntivi e presentivi, si nominano le Cariche Sociali, si delibera sulle questioni d'ordine generale e sopra la riforma dello Statuto.

ART. 47.° — Per dichiarare lo scioglimento del Circolo, occorrono due terzi dei voti favorevoli dei Soci effettivi ai Ruoli.

Capitolo 8.°

Scioglimento del Circolo.

ART. 48.° — In caso di scioglimento del Circolo, tutto quanto è stato donato ed acquistato, estinte le passività verrà erogato a profitto di un Istituto Militare di Beneficenza, a seconda delle deliberazioni dell'Assemblea, esclusa ogni divisione fra i Soci.

Digitized by Google

Capitolo 9.°

Disposizioni transitorie.

ART. 49.° — Il Circolo ha vita dal 1.° Marzo 1873.

ART. 50.° — Lo Statuto, e tutti i Regolamenti Sociali che saranno stampati, verranno distribuiti ai Soci. Tutte le disposizioni regolamentarie devono essere affisse nelle Sale.

ART. 51.° — Sono assolutamente proibiti i giuochi d' azzardo.

ART. 52.° — Ogni Ufficiale di passaggio per Firenze può frequentare il Circolo gratuitamente quando la sua dimora non ecceda un mese.

ART. 53.° — Istituendosi in altre Città del Regno Società aventi il carattere e lo scopo di questo Circolo Militare, sarà cura del Presidente di mettesi con esse in relazione per ottenere tutti quei vantaggi che derivano dalle buone e patriottiche Associazioni.

ART. 54.° — Il Consiglio Direttivo attuale, legalmente costituito conforme all' Art. 22.°, è incaricato delle Spese d' impianto, e sta in carica fino alla prima Assemblea ordinaria.

ART. 55.° — Non possono aver accesso alle Sale

del Circolo le persone estranee al medesimo senza essere accompagnate da un Socio, previa presentazione al Deputato d' Ispezione.

ART. 56.° Il presente Statuto avrà effetto dal giorno dopo l' approvazione dell' Assemblea.

Approvato in Assemblea Generale
il dì 31 *Marzo* 1873.

Digitized by Google